

CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNIFICATO COMPETENTE
PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELL'ART. 55-BIS DEL
D. LGS. N. 165/2001

TRA

La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

E

L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di ANCONA

congiuntamente indicate come le “**Parti**”

VISTO

- il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233 e s.m.i. istitutivo della Federazione e degli Ordini territoriali;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Testo Unico in materia di Pubblico Impiego”, con particolare riferimento agli artt. 54 e seguenti, recanti disposizioni in tema di norme di comportamento dei dipendenti pubblici, infrazioni e sanzioni e procedimento disciplinare;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il “Codice di comportamento e tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della FNOMCeO” approvato con delibera n. 204 nella seduta del 17 giugno 2020;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, Titolo VI “Responsabilità Disciplinare”;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale (d'ora in avanti “UPD”) e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;
- il medesimo art. 55-bis, comma 3, contempla che le amministrazioni, previa convenzione, possano prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la FNOMCeO ha approvato il Regolamento dei procedimenti disciplinari con delibera di Consiglio Nazionale n.3 del 18 giugno 2020 e ha istituito l'UPD prevedendo all'art. 22 la possibilità per gli OMCEO di convenzionarsi per la gestione unificata delle funzioni dell'Ufficio medesimo;
- l'Ordine summenzionato ha espresso la volontà di gestire in via unificata le funzioni dell'Ufficio;
- la scelta di gestire in via unificata l'UPD, oltre a corrispondere ai criteri di economicità e di efficienza, garantisce l'esercizio della funzione disciplinare in posizione di terzietà.

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Istituzione dell'UPD unico competente per i procedimenti disciplinari

È istituito tra le Parti l'UPD Unico competente per i procedimenti disciplinari per l'OMCEO di ANCONA ai sensi dell'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 – Composizione

L'UPD ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del Regolamento dei procedimenti disciplinari è composto dai seguenti componenti:

- a. Il Presidente, nella persona del Direttore generale FNOMCeO, dott. Michele Langiulli;
- b. Un membro, nella persona del dirigente Responsabile delle Risorse umane della FNOMCeO, dott.ssa Cecilia D'Addio;
- c. Un membro, nella persona del soggetto interno all'OMCEO convenzionato, nominato da quest'ultimo Ordine nella persona di Laura Servadio.

Art. 3 Compiti

All'UPD è assegnata la titolarità, la competenza e la responsabilità dei procedimenti disciplinari per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale.

Per le infrazioni di minore gravità, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile dell'OMCEO aderente.

L'UPD gestisce i procedimenti in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL vigente per il comparto Funzioni Centrali.

Art. 4 Spese di funzionamento

Il presente accordo non comporta oneri e spese aggiuntive.

Per l'operatività dell'UPD la FNOMCeO mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari.

Le spese di trasferta vitto e alloggio del membro indicato dall'OMCEO rimangono a carico dell'OMCEO stesso.

Art. 5 – Soggetti aderenti

Alla presente Convenzione potranno aderire tutti gli Ordini territoriali che ne facciano richiesta.

Art. 6 - Durata e decorrenza

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e si considera rinnovata a tempo indeterminato. È fatta salva la possibilità per l'OMCEO aderente di recedere in qualsiasi momento, previa apposita deliberazione.

Roma, 23.05.2023

Il Presidente dell'OMCEO di ANCONA


IL PRESIDENTE
Dr. FULVIO BORROMEI

Il Presidente della FNOMCeO


FILIPPO
ANELLI
22.06.2023
14:06:30
GMT+01:00